

Fonti di finanziamento per gli Enti del Terzo Settore



Indice

- 1 I soggetti finanziatori
- 2 Fonti di finanziamento sovranazionali
- 3 Fonti di finanziamento nazionali
- 4 Le fonti di finanziamento privato

I soggetti finanziatori

Entità sovranazionali

Agenzia delle Nazioni Unite

Unione Europea

ONU

Unesco

Banca Mondiale

Enti nazionali

Ministeri

Enti Locali

Agenzie Governative

Privati

Individui

Volontari

Imprese

Banche

Le fonti di finanziamento sovranazionali

Le principali opportunità a livello europeo

Circa l'80% delle fonti di finanziamento dell'UE destinate alle ONG è gestito dagli Stati membri. Ciascuno Stato fornisce informazioni dettagliate sui finanziamenti e su come farne richiesta sui siti web delle autorità di gestione. Il resto è gestito dalla Commissione o da altri organismi dell'UE.

Questo l'elenco (non tassativo) degli ambiti finanziati:

- **Inclusione sociale, uguaglianza di genere e pari opportunità**

Le ONG attive in questi ambiti possono beneficiare del sostegno del Fondo sociale europeo Plus (FSE+). Il patrimonio di tale Fondo è il risultato della fusione di altri fondi (ossia l'European Social Fund (ESF), il *Youth Employment Initiative* (YEI), il *Fund for European Aid to the Most Deprived* (FEAD), il *EU Programme for Employment and Social Innovation*, il EU Health Programme). Ciascuno di questi fondi è gestito dalle autorità di gestione ubicate in una regione o in un paese dell'UE.

- **Cultura e media**

Le ONG attive in questi ambiti possono beneficiare del sostegno del programma "Europa creativa". Il programma "Europa creativa" è gestito dall'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura (EACEA).

- **Promuovere la cittadinanza e la partecipazione civica**

Le ONG attive in questi ambiti possono beneficiare del sostegno del programma "Cittadinanza, uguaglianza, diritti e valori" (CERV). Anche questo programma è gestito dall'EACEA.

- **Ricerca e innovazione**

Le ONG attive in questi ambiti possono beneficiare del sostegno del programma europeo denominato "Orizzonte Europa".

- **Cooperazione allo sviluppo e aiuti umanitari**

Le ONG possono ottenere finanziamenti nell'ambito della maggior parte dei programmi tematici o regionali gestiti dalla direzione generale della Cooperazione internazionale e dello sviluppo (INTPA) della Commissione Europea.

- **Trasporti, energia e TIC**

Alcuni settori di finanziamento del meccanismo per collegare l'Europa (MCE), che finanzia progetti relativi all'energia, ai trasporti e alle TIC, sono aperti alle ONG. Le sezioni dell'MCE sono gestite dall' Agenzia esecutiva europea per il clima, le infrastrutture e l'ambiente (CINEA) e dall'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale (HaDEA).



Le fonti di finanziamento nazionali

Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore

Con il Codice del Terzo Settore (d.lgs. 3 Luglio 2017 n. 117), agli articoli 72 e 73, il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha istituito un fondo a sostegno degli enti del terzo settore (**ETS**) a valere sul quale possono essere concessi finanziamenti a fondo perduto.

Articolo 72

Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore

- Il fondo è destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 5, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
- Figurano, tra le altre, come attività di interesse generale le seguenti:
 - a) interventi e servizi sociali;
 - b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - c) prestazioni socio-sanitarie;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

Articolo 73


Altre fonti di finanziamento

- A decorrere dall'anno 2017, le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali sono destinate per le seguenti finalità:
 - a) sostegno alle attività delle organizzazioni di volontariato (ODV);
 - b) sostegno alle attività delle associazioni di promozione sociale (APS);
 - c) contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali.

Le fonti di finanziamento nazionali

Il D.M n. 141 del 2 agosto 2022

- Per il 2022 sono stati quasi 60 milioni i fondi destinati agli enti del Terzo settore dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali previsti dagli articoli 72 e 73 del Codice del Terzo Settore. È stato infatti pubblicato il [decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 141 del 2 agosto 2022](#) che contiene l'Atto di indirizzo per l'anno 2022 in cui vengono individuati obiettivi generali, aree prioritarie di intervento e linee di attività finanziabili a fondo perduto a sostegno di progetti e attività di interesse generale e delle altre risorse previste dall'art. 73 del Codice stesso.
- Nello specifico, sono destinati 37.167.766,00 di euro per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore di cui all' articolo 72 del Codice del Terzo Settore e 21.960.000 di euro per altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore in conformità a quanto disposto all' articolo 73 del Codice del Terzo Settore, secondo la seguente ripartizione:
 - a) 21.797.766 euro per il sostegno alle attività di interesse generale di rilevanza nazionale;
 - b) 27.000.000 euro per il sostegno alle attività di interesse generale di rilevanza locale;
 - c) 7.750.000 euro per contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali (art. 73, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 117 del 2017);
 - d) 2.580.000 euro di contributo annuo ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1987, n. 476 (Anmic, Anmil, Ens, Uici, Unms), ai sensi dell'articolo 75, comma 2, del d.lgs. n. 117 del 2017.
- Eventuali sopravvenienze di risorse finanziarie saranno destinate al sostegno delle attività di interesse generale di rilevanza locale.



Le fonti di finanziamento nazionali

Il D.M n. 141 del 2 agosto 2022

Per favorire la programmazione triennale, il D.M. individua anche le risorse disponibili fino al 2024:

Fonte delle risorse	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Articolo 72 del d.lgs. n. 117/2017	37.167.766 euro	32.440.252 euro	40.000.000 euro
Articolo 73 del d.lgs. n. 117/2017	21.960.000 euro	21.960.000 euro	21.960.000 euro
Totale	59.127.766 euro	54.400.252 euro	61.960.000 euro

Quest'anno l'Atto di indirizzo tiene conto di due importanti novità registrate nel corso del 2021: l'adozione delle linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore e l'avvio del registro unico nazionale del Terzo settore (**Runts**). Quest'ultimo, infatti, è ormai l'unica porta di accesso al Terzo settore ma, considerando le tempistiche dei procedimenti di verifica per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale soggette a trasmigrazione, questi enti continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.

Le fonti di finanziamento nazionali

Il D.M n. 141 del 2 agosto 2022

Le risorse ex art. 73 previste per il triennio 2022-2024 sono **allocate** come segue:

- massimo 20.000.000 di euro sono destinati alle reti associative iscritte nella corrispondente sezione del Runts e contemporaneamente a quella di “organizzazioni di volontariato” o “associazioni di promozione sociale”; La quantificazione del contributo assegnato ai soggetti beneficiari sarà operata secondo tali modalità: (a) quota fissa (uguale per tutti gli enti beneficiari): 5.000.000,00/totale nr. beneficiari; (b) quota variabile proporzionale alle dimensioni finanziarie ed organizzative dei beneficiari: 7.500.000,00 da ripartire in base al volume delle entrate dell’ultimo bilancio approvato e 7.500.000,00 da ripartire in base al numero degli enti associati ai beneficiari;
- il restante 1.797.766 di euro è destinato all’attuazione dell’accordo di programma per la definizione di un piano pluriennale di interventi che sostiene il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme e promuove lo sport come strumento di dialogo, inclusione sociale e contrasto alle discriminazioni, sottoscritto in data 9 novembre 2020 tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport.

Beneficiari delle risorse in questione sono:

- le associazioni di promozione sociale che siano al contempo anche enti di promozione sportiva, o associazioni sportive dilettantistiche o associazioni sportive benemerite riconosciute dal CONI;
- le organizzazioni di volontariato;
- le fondazioni del Terzo settore, che prevedono tra le attività statutarie l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.


Le attività finanziabili sono:

- attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto delle ODV, APS e fondazioni enti del Terzo settore ad esse associate e delle loro attività di interesse generale;
- monitoraggio dell’attività delle ODV, APS e fondazioni enti del Terzo settore ad esse associate, anche con riguardo al suo impatto sociale;
- promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti delle ODV, APS e fondazioni enti del Terzo settore ad esse associate.

Le fonti di finanziamento nazionali

Il D.M n. 141 del 2 agosto 2022

Le risorse dovranno essere allocate tenendo conto dei seguenti obiettivi.



Tali obiettivi dovranno essere implementate secondo aree prioritarie di intervento di volta in volta determinate.

Le fonti di finanziamento nazionali

Altre fonti di finanziamento pubblico

Altre forme di sostegno pubblico agli ETS sono:

1. la previsione dell'obbligo per lo Stato, le Regioni e le Province autonome di promuovere le opportune iniziative per favorire l'accesso degli enti del Terzo settore ai finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
2. l'istituzione del Fondo unico nazionale (Fun), alimentato da contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria (Fob), per assicurare il finanziamento stabile dei centri di servizio per il volontariato (Csv);
3. le agevolazioni fiscali rivolte al Terzo settore e a chi elargisce donazioni al Terzo settore;
4. la razionalizzazione delle procedure per destinazione del cinque per mille agli Ets;
5. la possibilità per gli enti pubblici di consentire in diversi modi l'uso dei propri immobili in favore degli ETS. In particolare, è possibile assegnare agli ETS, mediante concessione, l'uso degli immobili pubblici inutilizzati, inclusi i beni confiscati. In questo caso, sono previste anche forme di incentivo fiscale per gli ETS che intendono presentare progetti di recupero di tali beni (social bonus). Gli enti pubblici possono altresì concedere locali pubblici in forma di comodato o, anche in forma non onerosa, prestarli per singole iniziative.



Le forme di finanziamento privato

Titoli di solidarietà

- Si tratta di obbligazioni e altri titoli di debito, nonché certificati di deposito, che gli istituti di credito possono emettere allo scopo di raccogliere denaro con l'obbligo di impiegare il capitale per finanziare le attività istituzionali degli ETS, tenendo conto degli obiettivi di interesse generale perseguiti da questi ultimi.
- I **soggetti abilitati** all'emissione dei titoli di solidarietà sono gli istituti di credito autorizzati ad operare in Italia, in osservanza delle previsioni del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
- Tali **titoli** consistono in:
 1. **obbligazioni e altri titoli di debito**, nominativi o al portatore, di durata non inferiore a 36 mesi, non subordinati, non convertibili e non scambiabili, che non conferiscono diritto a sottoscrivere o acquisire altri strumenti finanziari e non sono collegati a strumenti derivati;
 2. **certificati di deposito**, consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario, di durata non inferiore a 12 mesi.
- Una particolarità dei titoli di solidarietà è data dal fatto che le banche dovranno rinunciare alle commissioni, mantenendo come unica forma di remunerazione gli interessi attivi sugli impieghi eseguiti a favore degli ETS.
- Al fine di favorire lo sviluppo del Terzo settore le banche emittenti potranno, inoltre, erogare a favore dei soli **ETS non commerciali** ritenuti meritevoli dagli emittenti sulla base di un progetto predisposto dagli stessi enti destinatari, una somma pari almeno allo 0,60% della raccolta a titolo di liberalità. La banca erogatrice avrà diritto a un **credito d'imposta pari al 50%** delle **erogazioni liberali** effettuate a favore di ETS non commerciali. Tale credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non è cumulabile con le altre agevolazioni tributarie previste per le erogazioni liberali.
- Gli emittenti di tali strumenti finanziari, compatibilmente con il rispetto delle regole di una sana e prudente gestione bancaria, **devono destinare una somma pari all'intera raccolta effettuata attraverso l'erogazione di titoli**, al netto dell'eventuale erogazione liberale di cui al periodo precedente effettuata a favore degli ETS, **per il finanziamento di iniziative relative alle attività di interesse generale degli ETS**.
- Le somme raccolte con l'emissione dei titoli e non utilizzate entro 12 mesi dal loro collocamento sono utilizzate per la sottoscrizione o per l'acquisto di titoli di stato nazionali aventi pari durata.
- I titoli, inoltre, reicheranno altri **benefici importanti per i sottoscrittori**. In particolare non concorreranno alla formazione dell'attivo ereditario soggetto a imposta di successione e non rileveranno ai fini della determinazione dell'imposta di bollo dovuta per le comunicazioni relative ai depositi titoli.

Le forme di finanziamento privato

I finanziamenti a tasso agevolato e i finanziamenti BEI Social Activities

- La possibilità di beneficiare di forme di agevolazioni creditizie o fideiussorie, viene riconosciuta alle Aps e alle Odv, che svolgono la loro attività sulla base di progetti o svolgono servizi di interesse generale in convenzione con la pubblica amministrazione ed che sono iscritte da almeno 6 mesi al Runtis.
- La Banca Europea per gli Investimenti (**BEI**), istituita dall'articolo 309 del TFUE, ha l'obiettivo di affiancare gli istituti finanziari nel sostegno di programmi di investimento che rientrano negli obiettivi economici fissati dall'Unione Europea. In particolare, la BEI opera con la finalità di fornire finanziamenti alle Organizzazioni Non Profit, Enti Pubblici ed Enti Religiosi che rispettano i requisiti dimensionali della Commissione Europea riferiti alle imprese PMI (fino a 250 dipendenti) e alle imprese Mid-cap (con un numero di dipendenti compreso fra 250 e 3.000) situate principalmente nel territorio italiano, che operino nei settori economici individuati come ammissibili dalla BEI. Tali finanziamenti rientrano nel catalogo dei prodotti e servizi offerti dalle principali banche italiane, tra le quali Intesa Sanpaolo S.p.A., UniCredit S.p.A. e Banco BPM S.p.A..



Le forme di finanziamento privato

Social lending

- Il *social lending* (prestito sociale) è una forma di prestito finanziario tra privati disciplinato dal provvedimento della Banca d'Italia emanato l'8 novembre 2016 recante disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche. Tale strumento, chiamato anche ***lending-based crowdfunding***, viene definito come lo strumento attraverso il quale una pluralità di soggetti può richiedere a una pluralità di potenziali finanziatori, tramite piattaforme online, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto.
- La legge di delegazione europea per l'anno 2021 – pubblicata il 26 agosto 2022 nella Gazzetta Ufficiale n. 199 – ha designato la Banca d'Italia e la Consob quali autorità competenti, ciascuna secondo le proprie finalità, ai sensi del Regolamento (UE) 2020/1503, che istituisce un quadro regolamentare uniforme a livello europeo per la fornitura di servizi di *crowdfunding* per le imprese. In base alla nuova disciplina, i soggetti che intendono gestire piattaforme di *crowdfunding* - sia basate sull'investimento (*equity-based*) sia sul prestito (*lending-based*) - devono richiedere un'apposita autorizzazione allo svolgimento di tale attività. A partire dall'11 novembre 2023 potranno continuare a operare in Italia esclusivamente i fornitori di servizi di *crowdfunding* per le imprese che avranno ottenuto l'autorizzazione ai sensi del Regolamento. In attesa del completamento del processo di adeguamento della normativa nazionale, al fine di favorire un ordinato avvio del nuovo regime, la Banca d'Italia e la Consob si rendono disponibili a intrattenere interlocuzioni informali per orientare gli operatori interessati alla futura presentazione delle domande di autorizzazione, fornendo anche chiarimenti sugli elementi informativi e documentali da allegare alle istanze.
- Il Codice del Terzo Settore prevede che i soggetti gestori dei portali online, che intervengono nel pagamento degli importi percepiti dai soggetti che prestano fondi attraverso tali portali, operano sugli stessi importi una ritenuta alla fonte a titolo di imposta con l'aliquota prevista per i titoli di Stato, ovvero un'imposta sostitutiva del 12,5% per gli interessi cedolari percepiti fuori dall'esercizio di un'attività d'impresa. I prestiti erogati tramite tali piattaforme devono essere destinati al finanziamento e al sostegno delle **attività di interesse generale**.



大成 DENTONS

Grazie!